

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2022, n. 12.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. È istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale per lo studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale, anche al fine di migliorare le politiche familiari e per incentivare la coesione sociale.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) promozione di studi e ricerche sul welfare aziendale;
 - b) promozione di iniziative per favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale, anche della pubblica amministrazione;
 - c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di welfare aziendale.

Art. 2

(Componenti)

1. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il Presidente e il Vice Presidente della commissione consiliare competente in materia di attività economiche;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi sociali;
 - c) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) un rappresentate dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Umbria.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Consigliere Presidente di commissione più anziano di età e la partecipazione dei suoi componenti è resa a titolo gratuito.
3. In caso di mancanza di unanimità nelle designazioni di cui al comma 1 si applica il criterio della maggiore rappresentatività e in caso di mancata designazione l'Osservatorio è costituito con la metà più uno dei suoi componenti e, comunque, può essere successivamente integrato.
4. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura dirigenziale dell'Assemblea legislativa di supporto allo stesso.

Art. 3

(Istituzione della giornata regionale del welfare aziendale)

1. Al fine di promuovere le iniziative e le azioni realizzate a livello territoriale dagli enti locali e dalle imprese in materia di welfare aziendale, la Regione istituisce la Giornata regionale del welfare aziendale, da celebrarsi ogni anno nel periodo compreso tra il 22 e il 24 aprile.
2. In occasione della Giornata regionale del welfare aziendale la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonee a diffondere la cultura e le politiche di welfare aziendale.
3. L'Ufficio di Presidenza, in collaborazione con la Giunta regionale, disciplina con propria deliberazione le modalità di svolgimento della Giornata regionale del welfare aziendale.

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), sono abrogati.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00 nel bilancio dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese già autorizzate e non impegnate di cui alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio di previsione regionale di spesa alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 25 luglio 2022

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Mancini, Fioroni, Carissimi, Pastorelli, Rondini, Peppucci e Nicchi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 1 settembre 2020, atto consiliare n. 431 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, con competenza in sede redigente, e alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio, con competenza in sede consultiva, in data 2 settembre 2020;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente in data 26 maggio 2022, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Mancini (Atto n. 431/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 12 luglio 2022, deliberazione n. 263.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 4, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 28 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 14, recante “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28

Ulteriori azioni promozionali e di sistema.

1. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge.
2. La Regione individua forme di sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il ricorso al congedo parentale da parte dei padri, anche nell’ambito di accordi contrattuali, e promuove corsi di formazione e riqualificazione, coerenti con la mansione svolta precedentemente, per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale.
3. La Regione individua modalità d’intervento volte a definire, in via sperimentale, un sostegno per le donne la cui maternità non è sostenuta dalla normativa vigente.
4. La Regione promuove un’azione mirata e continuativa di rilevazione delle azioni di conciliazione nelle imprese umbre e la verifica delle buone prassi di conciliazione presenti sul territorio.
5. La Regione promuove, attraverso le azioni sostenute dalla programmazione regionale, strumenti di sostegno ed agevolazione finanziaria a favore delle imprese per gli interventi di conciliazione, con misure definite annualmente in sede di Piano triennale per le politiche del lavoro, quali incentivi per la personalizzazione degli orari, sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché la promozione di misure a sostegno degli interventi di conciliazione definiti tramite contrattazione aziendale o territoriale da sottoporre a monitoraggio per garantire la coerenza con le finalità di conciliazione e condivisione.
[6. *Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sulle politiche di welfare aziendale. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità di composizione dell’Osservatorio e le forme di partecipazione. I componenti dell’Osservatorio vi partecipano a titolo gratuito. L’Osservatorio ha il compito di raccogliere, analizzare e diffondere le buone pratiche di conciliazione e di welfare aziendale presenti sul territorio.*
7. *La Regione, al fine di promuovere le iniziative e le azioni realizzate a livello territoriale dagli enti locali e dalle imprese a favore delle politiche di conciliazione dei propri dipendenti, celebra annualmente la Giornata regionale del welfare aziendale. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento della Giornata regionale del welfare aziendale individuando una data e il programma delle iniziative.] Abrogato.»*

Nota all’art. 5:

- La legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024” è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 dicembre 2021, n. 77